

**REGOLAMENTO INCENTIVI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI IMU E
TARI**

(Art. 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n..... del.....

INDICE:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

Articolo 3 – Soggetti destinatari

Articolo 4 – Costituzione del Fondo

Articolo 5 – Trattamento accessorio

Articolo 6 – Potenziamento risorse strumentali Ufficio tributi

Articolo 7 - Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato è in attuazione dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed ha ad oggetto la disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione dei tributi e delle modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche Responsabile di Area o incaricato di Posizione Organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, relativi all'emissione di accertamenti per il recupero derivante da evasione/elusione dei tributi dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e della TARI.

Articolo 2 – Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione rientranti nelle competenze del Responsabile del tributo, in conformità alle disposizioni legislative.

2. Per recupero derivante da evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza di versamenti parziali o omessi dei contribuenti.

3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica e nell'emissione di ruoli coattivi.

Articolo 3 – Soggetti destinatari

1. Ai soli fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio Tributi", il personale assegnato all'Area Finanziaria ed in modo particolare all'Ufficio Ragioneria addetto alla gestione delle Entrate, all'Ufficio Tributi, oltre al Responsabile del Servizio Finanziario.

Articolo 4 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito fondo incentivante. Per la costituzione del fondo il requisito necessario è costituito dall'aver approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).¹
2. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo alimentano la parte variabile del fondo di cui all'articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018.
3. Il fondo incentivante è costituito prendendo in considerazione le seguenti fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 4,5% delle entrate accertate e riscosse, ivi compresi i ruoli coattivi inviati all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, relativi agli atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, è destinato al riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente;
 - l'ulteriore 0,5 % del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio precedente, è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.

Articolo 5 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
 2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione comunale ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
 3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
 4. La quota di ripartizione dell'incentivo è così suddivisa:
 - dipendenti direttamente coinvolti nell'attività: 90%
 - Responsabile del Servizio: 10%
- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per il personale dipendente direttamente coinvolto nell'attività:
- Responsabile del Tributo: 25%
 - Dipendente Ufficio tributi che cura l'istruttoria: 50%

¹ «La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge». È questo l'importante principio di diritto affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella recente deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG.

-Altro personale di supporto alle attività: 15%

5. In sede di assegnazione degli obiettivi del servizio tributi e catasto vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

6. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del servizio tributi, su proposta del funzionario responsabile del servizio tributi, e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del piano della performance. La ripartizione della quota da destinare a ciascun dipendente è effettuata sulla base di ciascun tributo.

7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 6 – Potenziamento risorse strumentali Ufficio tributi

1. Il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito in misura pari a quanto determinato dall'art. 4.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali all'attività di recupero dell'evasione o per il potenziamento dell'ufficio.

3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.